

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

37/2011

AGLI ENTI ASSOCIATI

**INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI**

## **INDICE**

|   |          |
|---|----------|
| <b>Misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo – In Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011 la Legge di Conversione</b>  | <b>2</b> |
| <b>Al servizio di trasporto scolastico non si applica l'esclusione dell'art. 23 del D.Lgs n. 163/2006 esclusione dell'applicabilità della normativa sugli appalti per il servizio al pubblico di trasporto mediante autobus</b> | <b>4</b> |
| <b>Tirocini Formativi – Chiarimenti del Ministero in relazione alle nuove disposizioni contenute nella nuova manovra finanziaria</b>  | <b>5</b> |
| <b>Questionari Sose-spa, Comuni inadempienti – Comunicato del Ministero dell'Interno del 16 settembre</b>   | <b>5</b> |
| <b>Utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. del 3 Agosto – Gli adempimenti dei Comuni</b>                             | <b>6</b> |
| <b>Agenzia delle Entrate – Approvazione del modello di domanda per la definizione delle liti fiscali pendenti</b>   | <b>7</b> |

**Misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo – In Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011 la Legge di Conversione**

La manovra di Ferragosto è legge.

La Camera ha approvato, senza emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi, l'articolo unico del disegno di legge, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.

La Legge di conversione n. 148 del 14 settembre 2011, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 16 settembre ed è entrata in vigore il giorno successivo.

Tra le misure di particolare interesse:

#### **AUMENTO IVA**

Aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 20 al 21% attraverso la sostituzione del primo comma dell'articolo 16 del DPR 633/1972, che comporterà un maggior gettito per le casse dello Stato di 4 miliardi di euro.

La nuova aliquota dovrà essere applicata alle "operazioni effettuate" a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, avendo riguardo ai criteri di cui all'art. 6, D.P.R. n. 633/1972.

La variazione dell'aliquota non si applica alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nel quinto comma dell'articolo 6 del medesimo decreto, per le quali al giorno precedente la data di entrata in vigore della legge di conversione sia stata emessa e registrata la fattura.

#### **CONTRASTO ALL'EVASIONE**

Modificata anche la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e IVA prevedendo misure più strette contro l'evasione fiscale, e quella sulle rendite finanziarie con l'introduzione di un'unica aliquota fissata nella misura del 20%. I comuni potranno partecipare all'attività di accertamento tributario e incasseranno per intero le somme recuperate.

I Comuni inoltre potranno pubblicare le dichiarazioni dei redditi sui siti internet istituzionali ma soltanto per aggregati o categorie.

#### **IMPOSTA DI BOLLO SUI TRASFERIMENTI DI DANARO ALL'ESTERO**

Istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero, dovuta nella misura del 2% dell'ammontare trasferito, con un minimo di 3 euro per ogni operazione.

#### **UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE**

Abbassato il limite nell'utilizzo del contante, che ora passa da 5.000 euro a 2.500 euro, per far uscire allo scoperto operazioni che, altrimenti, non avrebbero lasciato alcuna traccia nella banche dati a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria.

#### **MODIFICHE AL PATTO DI STABILITA'**

Modificato il patto di stabilità interno recentemente ridisegnato dal d.l. n. 98 del 2011 anticipando all'anno 2012 la misura aggiuntiva del concorso finanziario imposto agli enti territoriali per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Per quanto concerne il patto di stabilità, l'Assemblea ha votato uno specifico ordine del giorno che prevede l'invito al Governo ad istituire entro 30 giorni una commissione paritetica (Governo Regioni Province e Comuni) per una verifica tra l'altro della legislazione in materia al fine di predisporre una proposta di riforma complessiva in senso federale entro 90 giorni.

#### **ADDIZIONALE IRPEF**

Sempre dal 2012 verrà disapplicata la sospensione del potere, posto in capo ai comuni, di deliberare aumenti dell'addizionale all'IRPEF di propria competenza.

#### **UNIONI DI COMUNI**

La manovra ha previsto il ricorso, per i comuni con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti, all'unione già prevista dall'articolo 32 del D.Lgs n. 267 del 2000 (TUEL) per l'esercizio non solo delle funzioni amministrative, ma anche di tutti i servizi pubblici spettanti a legislazione vigente, con la decadenza delle giunte in carica, restando organi di governo il sindaco ed il consiglio comunale.

#### **CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ**

La trattenuta del 3% sui redditi sopra i 300.000 euro fino al 31/12/2013, decorre dal 01/01/2011 e potrà essere prorogata anche successivamente fino al raggiungimento del pareggio di bilancio.

#### **ACCORPAMENTO ALLA DOMENICA DELLE FESTIVITA' CIVILI**

Rimangono escluse dall'accorpamento le festività del 1° maggio, 25 aprile e 2 giugno, come anche le festività religiose ad esclusione delle feste patronali.

#### **SPESE DI RAPPRESENTANZA**

Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali dovranno essere elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale.

#### STOP ALLA LIBERALIZZAZIONE DELLE APERTURE DEI NEGOZI

Non viene confermata la liberalizzazione degli orari di apertura dei negozi, la sera o la domenica. La possibilità rimane solo per le località turistiche e le città d'arte.

#### SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti le sedute del Consiglio Comunale e della Giunta si devono tenere preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.

Per quanto riguarda i permessi dei Consiglieri, non è più prevista l'intera giornata ma il permesso è limitato al tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta di Consiglio.

#### RIDUZIONE NUMERO CONSIGLIERI E ASSESSORI

A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione:

a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri;

b) per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

c) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in tre;

d) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro.

**Al servizio di trasporto scolastico non si applica l'esclusione dell'art. 23 del D.Lgs n. 163/2006 esclusione dell'applicabilità della normativa sugli appalti per il servizio al pubblico di trasporto mediante autobus**

In materia di servizi pubblici, il Consiglio di Stato ha emesso la sentenza n. 5068 del 9 settembre 2011, con la quale si afferma che l'art. 23 del D. Lgs n. 163/06 esclude l'applicabilità della normativa sugli appalti nel caso in cui l'oggetto della gara sia il servizio al pubblico di trasporto mediante autobus, e tale non può ragionevolmente essere inteso il servizio di trasporto scolastico.

Una cosa, infatti, è il servizio pubblico degli autobus, offerto ad un pubblico indifferenziato che vi accede liberamente mediante il semplice pagamento del biglietto, altra è il servizio di trasporto scolastico che, viceversa, è dedicato esclusivamente agli alunni degli istituti considerati e comporta, quindi, ben precise e limitate modalità di accesso.

Il ricorso alla deroga di cui all'art. 23 sopra detto non è giustificabile in relazione alla natura di servizio pubblico locale di trasporto scolastico.

### **Tirocini Formativi – Chiarimenti del Ministero in relazione alle nuove disposizioni contenute nella nuova manovra finanziaria**

L'art. 11 del D.L. 138, appena convertito in legge, prevede che i tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime. Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curricolari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.

Con la Circolare numero 24 del 12 settembre 2011 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti in merito al citato articolo 11 dedicato ai livelli essenziali di tutela in materia di tirocini formativi.

La Circolare precisa, in particolare, che la norma non è retroattiva: le disposizioni introdotte dal decreto legge non riguardano i tirocini avviati o approvati prima del 13 agosto, che proseguiranno seguendo la normativa precedente e fino alla loro scadenza.

La Circolare inoltre stabilisce che saranno condotte specifiche attività ispettive al fine di verificare l'effettiva tipologia del tirocinio e la sua legittimità alla luce della normativa.

### **Questionari Sose-spa, Comuni inadempienti – Comunicato del Ministero dell'Interno del 16 settembre**

Il Ministero dell'Interno rende noto che a seguito delle comunicazioni concernenti la pubblicazione degli enti locali in posizione irregolare in ordine alla compilazione e restituzione dei questionari trasmessi dalla Sose-spa, sono pervenute numerose segnalazioni che hanno, viceversa, evidenziato la regolarità della documentazione trasmessa ovvero criticità varie tra le quali difficoltà nel contattare funzionari della predetta società o nella trasmissione dei questionari in argomento.

Al riguardo, il Ministero rende noto che qualunque tipo di problema deve essere risolto direttamente con Sose-spa e che prima delle assegnazioni previste in favore degli enti locali nel prossimo mese di novembre, sarà trasmessa una nuova lista di comuni inadempienti a cui applicare la sanzione della sospensione del Fondo sperimentale di riequilibrio.

Il Ministero pertanto invita gli Enti a risolvere direttamente con Sose-spa, nel più breve tempo possibile, tutte le situazioni ancora pendenti.

**Utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. del 3 Agosto – Gli adempimenti dei Comuni**

A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2011, entra in vigore il D.P.C.M. che disciplina l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte della PA centrale e locale.

Sono esclusi gli Enti che utilizzano non più di una autovettura di servizio.

Escluse anche le autovetture adibite ai servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare, nonché ai servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo.

L'art. 5 del D.P.C.M. Prevede l'obbligo del censimento permanente delle autovetture di servizio con l'obbligo di comunicare, entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, l'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo possedute o utilizzate, anche se fornite da altre amministrazioni pubbliche, distinte per cilindrata ed anno di immatricolazione, specificandone le modalità di utilizzo.

Per gli anni successivi le comunicazioni dovranno essere rese entro trenta giorni dalla data di acquisizione o di entrata in possesso delle autovetture di servizio.

Non sono oggetto di comunicazione le autovetture acquisite in noleggio o locazione per un periodo inferiore a trenta giorni.

La mancata comunicazione dei dati è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare del dirigente responsabile.

**Agenzia delle Entrate – Approvazione del modello di domanda per la definizione delle liti fiscali pendenti**

L'Agenzia delle Entrate rende noto che è stato approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello di domanda per la definizione delle liti fiscali pendenti, da utilizzare da parte dei soggetti che intendono definire le liti fiscali (di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate) pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle Commissioni tributarie o al Giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio.

Il modello verrà reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Per ciascuna lite fiscale autonoma deve essere presentata una distinta domanda di definizione, esclusivamente in via telematica, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle entrate.

In alternativa, l'invio può essere effettuato rivolgendosi a qualsiasi Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate, a cui va consegnata la domanda debitamente compilata e sottoscritta.

Bergamo, 19 settembre 2011

Confederazione delle Province e  
dei Comuni del Nord